

Deliberazione della Giunta Regionale 7 novembre 2012, n. 19-4891

PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: misura 214 "Pagamenti agroambientali". Domande di aiuto presentate ai sensi delle DD.G.R. n. 44-7485 del 19.11.2007 e s.m.i. e n. 51-8661 del 21.04.2008 e s.m.i.: prolungamento degli impegni pluriennali per 1 anno, ai sensi del reg. di esecuzione (UE) n.679/2011 della Commissione. Approvazione condizioni per l'adesione.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio e s.m.i., che ha costituito, tra l'altro, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR per il periodo di programmazione 2007-2013 che stabilisce che il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale (PSR);

considerato che il reg. (CE) n. 1698/2005 individua all'art. 39 i pagamenti agroambientali come gli impegni che oltrepassano le specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 5 e 6 degli allegati II e III del reg. (CE) n. 73/2009 e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale;

visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione e s.m.i., recante disposizioni di applicazione del reg. (CE) 1698/05, in base al quale è stato predisposto il contenuto del PSR 2007-2013 del Piemonte;

visto il PSR 2007-2013 del Piemonte adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 44-7485 del 19.11.2007, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5944 del 28.11.2007 e viste le ulteriori successive modifiche approvate con:

- comunicazione da parte della Commissione europea - Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale D(2009)7334 del 12 marzo 2009;
- decisione della Commissione Europea C(2010)1161 del 1° marzo 2010 (revisione "health check" della PAC);
- decisione della Commissione Europea C(2012) 2248 del 30 marzo 2012;

considerato che il citato PSR assegna alla misura 214 complessivamente 282,28 milioni di € (m€) di spesa pubblica totale, comprensivi delle risorse riservate (circa 56 m€) ai cosiddetti "trascinamenti" ossia alle domande di competenza del periodo 2000-2006 pagate dopo il 2006 o con annualità correnti nel 2007-2013;

preso atto che nel 2007 è stata stabilita l'apertura anticipata e condizionata dei termini per la presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento per la stessa annualità) per le azioni 214.1, 214.2 e 214.8/1 con la D.G.R. n. 59-5652 in data 2.04.2007, adeguata alle disposizioni definitive del PSR con la D.G.R. n. 54-8664 del 21.04.2008;

specificato che le azioni citate prevedono nell'arco di un quinquennio, rispettivamente, l'esecuzione delle seguenti attività:

- nel caso dell'azione 214.1 l'applicazione di tecniche di produzione integrata;
- nel caso dell'azione 214.2 l'applicazione di tecniche di produzione biologica;
- nel caso dell'azione 214.8/1 la conservazione di razze locali minacciate di abbandono;

tenuto conto della presentazione nelle quattro campagne successive al 2007 delle domande di pagamento ai sensi delle D.G.R. o D.D. di seguito elencate:

- 2^a annualità: D.G.R. n. 52-8662 del 21.04.2008 e s.m.i. per le azioni 214.1 e 214.2 e DGR n. 51-8661 del 21.04.2008 e s.m.i. per l'azione 214.8/1;
- 3^a annualità: D.G.R. n. 35-11287 del 23.04.2009 per tutte le 3 azioni;
- 4^a annualità: D.G.R. n. 50-13328 del 15.02.2010 per le 3 azioni in oggetto ed altre nel frattempo attivate;
- 5^a annualità: D.D. dell'Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura n. 51-2011 del 29.03.2011 e D.D. della Direzione regionale agricoltura n. 332 del 21.04.2011;

considerato inoltre che nelle campagne 2010 e 2011 in conformità al comma 11 dell'art. 27 del reg. (CE) 1974/2006 è stata consentita con le DD.D. n. 403 del 13.04.2010 e n. 332 del 21.04.2011 la trasformazione degli impegni delle azioni 214.1 e 214.2 in impegni che recano un beneficio ancora più rilevante per l'ambiente, come quelli richiesti dalle azioni 214.7/2 (Coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica) e 214.7/3 (Fasce tampone inerbite), effettuando nel complesso 5 annualità;

esaminato il testo del secondo comma, par.12, art. 27 del reg. (CE)1974/2006, novellato dal reg. (UE) n. 679/2011 della Commissione che recita: <<Gli Stati membri possono autorizzare l'adeguamento degli impegni agroambientali o di benessere animale in corso di esecuzione, a condizione che il programma di sviluppo rurale approvato preveda la possibilità di un simile adeguamento e l'adeguamento stesso sia debitamente giustificato alla luce degli obiettivi dell'impegno.

L'adeguamento può consistere anche nel prolungamento della durata dell'impegno. Questa non può estendersi oltre la fine del periodo cui si riferisce la domanda di pagamento per il 2013>>;

verificato che il PSR del Piemonte al cap. 5.3.2.1.4 par. 9.c) *Adeguamento degli impegni* prevede la possibilità di autorizzare adeguamenti degli impegni già assunti ai sensi del citato art. 27 par. 12, mediante le DD.G.R. n. 19-2790 del 24.10.2011 e n. 87-3597 del 19.03.2012 è stata concessa a tutte le aziende aderenti al bando di cui alla DGR n. 59-5652 in data 2.04.2007 e s.m.i. che hanno mantenuto gli impegni nel tempo, la possibilità di prolungare gli impegni agroambientali per un anno;

considerato che le citate domande, in corso di istruttoria, hanno comportato un fabbisogno finanziario per la campagna 2012 pari a 21,4 milioni di €;

visto che nel 2008 sono state presentate nuove domande di aiuto per l'azione 214.8/1 ai sensi della DGR n. 51-8661 del 21.04.2008 e che esse, stimate in termini di necessità finanziarie per un ammontare pari a circa 300.000 €, sono giunte nel 2012 al 5° ed ultimo anno di impegno e considerato che anche ad esse può essere applicato il secondo comma, par.12, art. 27 del reg. (CE)1974/2006, come modificato dal reg. (UE) n. 679/2011;

vista la richiesta da parte della Coldiretti Piemonte prot. n. 443/3 MG/sg in data 23.10.2012 di prorogare nuovamente gli impegni nell'ultimo anno del periodo di programmazione 2007-2013;

ritenuto, dalla lettura degli esiti del monitoraggio ambientale in itinere dell'asse 2 "Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale" del PSR 2007-2013 condotto dall'Istituto per le piante da legno e l'ambiente (Ipla s.p.a.), che lo svolgimento per un ulteriore anno degli impegni è utile a protrarre

la tutela delle risorse idriche (per ridotto e selettivo apporto di agrofarmaci, ecc.), la salvaguardia della biodiversità presente negli ecosistemi agrari e la preservazione delle razze animali autoctone minacciate di abbandono che, viceversa, con un ritorno alle condizioni ordinarie potrebbero essere tralasciate;

considerato opportuno - in attesa della definizione del prossimo periodo di programmazione della politica agricola 2014-2020 - avvalersi della possibilità concessa dal reg. (CE) 1974/2006 come modificato dal reg. (UE) 679/2011, consistente nel prolungamento della durata dei contratti agroambientali consentito fino all'anno 2013;

evidenziato che il prolungamento della durata è facoltativo per gli agricoltori e può beneficiare della flessibilità introdotta dal reg. (CE) n. 1974/2006 (lettera b) comma 2 dell'art. 44) in merito ai trasferimenti di superficie effettuati nel periodo di proroga;

ritenuto di stabilire, ai sensi della norma in ultimo citata, di non richiedere ai beneficiari aderenti al periodo di proroga consistente in 1 o 2 anni a seconda dei casi, il rimborso dei pagamenti agroambientali ricevuti in caso di cessione di non oltre il 50% della superficie oggetto d'impegno nell'ultimo anno del quinquennio originario;

richiamati gli altri regolamenti UE di riferimento per le misure agroambientali, quali:

- il reg. (CE) n. 73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori ed il reg. (CE) n. 1122/2009 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al citato reg. (CE) 73/2009;
- il reg. (UE) n. 65/2011 che stabilisce le modalità di applicazione del reg. CE 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

rammentato il Decreto del Ministero delle politiche, agricole, alimentari e forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i. circa la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

visti i requisiti minimi di impiego dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari ed i requisiti obbligatori supplementari, indicati nel PSR 2007-2013;

tenuto conto, inoltre, che l'art. 46 del reg. (CE) 1974/2006 prevede l'accettazione da parte degli aderenti alla misura 214 di una clausola di revisione degli impegni assunti al fine di garantire l'adeguamento in caso di modifica dei criteri e requisiti obbligatori vigenti;

rammentato che il 2013 trattasi dell'ultimo anno del periodo di programmazione 2007-2013 e che negli anni 2007-2012 sono state già presentate ed istruite domande della misura 214 aventi durata di 5 o 10 anni e riscontrato che a favore delle varie annualità sono stati eseguiti finora pagamenti per 158,93 m€;

stimata la necessità di circa 32,7 m€ di spesa pubblica totale per completare i pagamenti delle domande agroambientali relative alle annualità 2010, 2011 e 2012, di circa 20,5 m€ per soddisfare l'annualità 2013 delle domande in corso di impegno ed, infine, di circa 526.000 € di spesa pubblica totale da mettere a disposizione nel 2013 a favore delle domande di nuova adesione;

calcolato che le domande che potrebbero aderire al prolungamento (6° e 7° anno di impegno) comporterebbero un fabbisogno finanziario in circa 21,70 milioni di €, così ripartito:

- 17,57 m€ per l'azione 214.1,
- 2,53 m€ per l'azione 214.2,
- 1,60 m€ per l'azione 214.8/1;

considerato che le risorse disponibili ad oggi ammontano a 15,17 milioni di € e considerato, inoltre, che ai sensi del PSR è possibile attribuire alle azioni 214.1, 214.2, 214.8 soltanto fondi in cui il FEASR interviene con la quota ordinaria del 44%;

ritenuto essenziale per la tutela della biodiversità di procedere al finanziamento:

- dell'azione 214.8/1 per un importo di 1,60 m€, per continuare la conservazione delle risorse genetiche animali autoctone del territorio regionale e
- dell'azione 214.2 per un importo di 2,53 m€, che, vietando l'impiego di concimi e mezzi di difesa di origine chimica, determina una maggiore salvaguardia delle risorse ambientali (in particolare acqua, suolo) rispetto alle tecniche di produzione integrata di cui all'azione 214.1;

ritenute scarsamente sufficienti le risorse per finanziare totalmente l'azione 214.1 e considerato possibile far partecipare al prolungamento della durata degli impegni per 1 anno coloro che hanno aderito per il 6° anno all'azione 214.1 (Applicazione di tecniche di produzione integrata), selezionandoli mediante i criteri di priorità approvati dal Comitato del PSR (istituito ai sensi degli articoli 77 e 78 del reg. (CE) 1698/2005) nella seduta del 29.02.2008 applicati alle superfici dichiarate con l'ultimo aggiornamento della domanda 2012 e finanziando esclusivamente, nei limiti delle risorse disponibili, le domande ammesse in graduatoria;

ritenuto necessario far presentare agli agricoltori aventi i requisiti per accedere al finanziamento previsto dalle azioni 214.1, 214.2 e 214.8/1 la dichiarazione di voler aderire alla proposta di prolungamento della durata degli impegni agroambientali delle rispettive azioni finora mantenuti, secondo le condizioni del prolungamento sopra descritte, al fine di salvaguardare la tutela degli ecosistemi agrari finora preservati mediante l'azione continuata delle azioni medesime e per pianificare le attività connesse alle istruttorie, comprese le verifiche per accertare la continuità e la correttezza delle operazioni agronomiche che interessano le colture autunno-vernine;

considerato opportuno, inoltre, porre la presentazione della citata dichiarazione quale condizione vincolante per accedere alla presentazione delle domande di pagamento dell'anno di prolungamento per il 2013 che potranno essere presentate, dalle aziende aventi domande "finanziabili" esclusivamente nei limiti delle risorse rese disponibili, entro il termine annuale del 15 maggio, previsto dall'art. 11 del reg. (CE) 1122/2009;

ritenuto necessario demandare alla Direzione regionale Agricoltura di dare applicazione alle disposizioni della presente deliberazione nel modo seguente:

- emanando le disposizioni tecniche relative all'applicazione degli impegni nell'anno aggiuntivo,
- fissando i termini di scadenza e stabilendo le procedure necessarie alla presentazione telematica delle citate dichiarazioni,
- redigendo la graduatoria per l'azione 214.1,

considerato che la gestione dei flussi finanziari del PSR 2007-2013 è effettuata operativamente dall'organismo pagatore ARPEA e che i pagamenti ordinari ai sensi della Misura 214 sono finanziati con i fondi provenienti da due fonti distinte, secondo il seguente schema:

- la quota Comunitaria a carico del FEASR (pari al 44% del totale) che viene versata direttamente dalla UE all'organismo pagatore;
- la quota Nazionale (pari al 56% del totale) che lo Stato versa direttamente all'organismo pagatore;

tenuto conto che a causa della descritta gestione dei flussi finanziari del PSR 2007-2013, il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;

visti gli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 che conferiscono, rispettivamente, alle Province ed alle Comunità montane le funzioni amministrative per l'applicazione di misure agroambientali;

vista la legge regionale 21.06.2002, n. 16 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;

visto l'art. 12 della legge regionale n. 35 del 13/11/2006 che ha modificato la l.r. n. 16 del 21/06/2002 stabilendo l'istituzione dell'ARPEA – Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura;

considerato che l'ARPEA è riconosciuta dal Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1003 del 25/01/2008 come organismo pagatore (ai sensi del reg. CE 885/06) sul territorio della regione Piemonte;

risaputo che il Regolamento di funzionamento dell'A.R.P.E.A. prevede, tra l'altro, che:

- l'ARPEA possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),
- l'ARPEA possa delegare, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti esterni alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico;

visto il Manuale delle procedure, controlli e sanzioni ed in particolare il Manuale della misura 214 redatti dall'Arpea;

illustrata ai tecnici delle Amministrazioni Provinciali e delle Comunità montane nel corso della riunione organizzata da Arpea in data 30.10.2012 e inoltrata per via telematica nella stessa data alle rappresentanze agricole, ai CAA, all'Arpea ed al CSI, oltre che alle medesime Amministrazioni Provinciali e Comunità montane.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi ai sensi di legge,

delibera

In riferimento al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 della Regione Piemonte approvato con D.G.R. n. 44-7485 del 19.11.2007 e ss.mm.ii.: - misura 214 "Pagamenti agroambientali":

I. di autorizzare l'adeguamento degli impegni agroambientali previsto dal secondo comma, par. 12, art. 27 del reg. (CE) n.1974/2006 e s.m.i., consistente in un prolungamento facoltativo della durata che non può estendersi oltre la fine del periodo cui si riferisce la domanda di pagamento per il 2013;

II. di individuare come soggetti che possono dichiarare di voler aderire al prolungamento di cui al punto I, i titolari (o loro subentranti) delle aziende che hanno aderito nel 2008 all'azione 214.8/1 "Conservazione di razze locali minacciate di abbandono" mediante la DGR n. 51-8661 del 21.04.2008 e s.m.i. e che sono giunte nel 2012 al 5° anno di impegno;

III. di individuare, altresì, come soggetti che possono dichiarare di voler aderire al prolungamento di cui al punto I, i titolari (o loro subentranti) delle aziende che hanno aderito nel 2007 alle azioni 214.1 "Applicazione di tecniche di produzione integrata", 214.2 "Applicazione di tecniche di produzione biologica", 214.8/1 mediante la DGR n. 59-5652 in data 2.04.2007 e s.m.i. che nel 2012 hanno effettuato il 6° anno di impegno ai sensi della D.G.R. n. 19-2790 del 24.10.2011 o della D.G.R. n. 87-3597 del 19.03.2012, in caso di trasformazione nell'azione 214.7/2 "Coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica" o nell'azione 214.7/3 "Fasce tampone inerbite";

IV. di destinare per il finanziamento delle domande che verranno presentate ai sensi dei precedenti punti II e III, 15,17 milioni di € di spesa pubblica totale con la partecipazione del FEASR secondo la quota ordinaria del 44%;

V. di ripartire, per le motivazioni espresse in premessa, a favore delle azioni 214.8/1 "Conservazione di razze locali minacciate di abbandono" e 214.2 "Applicazione di tecniche di produzione biologica" rispettivamente 1,60 milioni di € e 2,53 milioni di € ;

VI. di ripartire la somma residua di 11,04 milioni di € a favore dell'azione 214.1 "Applicazione di tecniche di produzione integrata" (e sue trasformazioni nell'azione 214.7/2 o nell'azione 214.7/3) applicando alle superfici dichiarate con l'ultimo aggiornamento della domanda 2012 i criteri di priorità approvati dal Comitato di sorveglianza del PSR (istituito ai sensi degli articoli 77 e 78 del reg. (CE) 1698/2005) nella seduta del 29.02.2008;

VII. di stabilire, come condizione per accedere alla presentazione nel 2013 delle domande di pagamento dell'anno di prolungamento di cui ai punti II e III, la presentazione della dichiarazione di voler aderire al prolungamento della durata degli impegni agroambientali finora mantenuti e, nel caso dell'azione 214.1, di concorrere al pagamento in base ai citati criteri di priorità;

VIII. di dare atto che la gestione dei flussi finanziari della Misura 214 del PSR 2007-2013 è effettuata operativamente dall'organismo pagatore ARPEA a carico del fondo FEASR e di fondi nazionali e che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

IX. di stabilire di non richiedere ai beneficiari delle azioni correlate alle superfici il rimborso dei pagamenti agroambientali ricevuti in caso di cessione effettuata nel 2012 e/o nel 2013 complessivamente per non oltre il 50% della superficie oggetto d'impegno nell'ultimo anno del quinquennio originario (2011), ai sensi della lettera b) comma 2 dell'art. 44 del reg. (CE) n. 1974/2006 che prevede tale possibilità durante un periodo di proroga;

X. di demandare alla Direzione regionale Agricoltura di dare applicazione alle disposizioni della presente deliberazione nel modo seguente:

- emanando le disposizioni tecniche relative all'applicazione degli impegni nell'anno aggiuntivo,
- fissando i termini di scadenza e stabilendo le procedure necessarie alla presentazione telematica delle citate dichiarazioni,
- redigendo la graduatoria per l'azione 214.1.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)